

Comparazione Codice Deontologico / Legge n. 129/04

CODICE DEONTOLOGICO AIF Dell' Associazione Italiana del Franchising (1/1/1995; rev. in data 3/10/2003)	LEGGE N. 129/04	COMMENTI
<p>Premessa</p> <p>Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti i Soci dell'Associazione Italiana del Franchising.</p> <p>Esso ha lo scopo di imporre agli Affilianti, Soci dell'Assofranchising, l'adozione di regole di comportamento ispirate a principi di correttezza e professionalità.</p> <p>L'appartenenza dell'Affiliante all'Assofranchising garantisce, quindi, l'assoggettamento di esso a tali ulteriori regole, tendenti a favorire l'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di Franchising.</p> <p>Il presente Codice Deontologico integra - ma non sostituisce ne si pone in contrasto con - le normative di legge e/o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che devono quindi continuare ad essere scrupolosamente osservate dai Soci.</p> <p>Nel caso in cui dovesse insorgere, in futuro, un conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una normativa di legge inderogabile, sarà cura dell'Assofranchising modificare di conseguenza il Codice Deontologico. Nel frattempo, i Soci saranno automaticamente esonerati dall'osservanza delle norme di esso, che dovessero risultare in contrasto con tale normativa.</p> <p>Il presente Codice Deontologico presuppone la stretta osservanza, da parte dei Soci, delle regole deontologiche e di autoregolamentazione, predisposte dalla Federazione Europea del Franchising, con le quali esso deve essere coordinato, sia in</p>		

<p>fase interpretativa che applicativa, per impedire l'insorgere di qualsiasi conflitto.</p> <p>Il presente Codice Deontologico verrà periodicamente rivisto ed aggiornato, per essere in linea con le nuove normative che dovessero essere adottate, sia su base legislativa che volontaria, a livello nazionale ed europeo.</p>		
<p>Art. 1 - Obblighi dei Soci</p> <p>I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutta la normativa nazionale, applicabile direttamente od indirettamente in materia di Franchising, ed in particolare quella contenuta nel Codice Civile, quella vigente in materia di Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, nonché quella relativa alla Tutela della Concorrenza, con specifico riferimento alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p> <p>Inoltre, i Soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa europea applicabile, direttamente od indirettamente, in materia di Franchising, sia su base regolamentare che volontaria, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 2790 del 22 dicembre 1999, ed al Codice Deontologico Europeo, predisposto dalla Federazione Europea del Franchising.</p> <p>In fine, i Soci dovranno osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel presente Codice Deontologico, [nel Codice Deontologico Europeo] e nello Statuto dell'Assofranchising.</p> <p>L'inosservanza dei sopra citati doveri, da parte dei Soci, verrà sanzionata in conformità alle previsioni contenute nel successivo art. 11.</p>		
<p>Art. 2 - Periodo Minimo di Esperienza</p> <p>Prima di costituire la propria rete di Franchising, l'Affiliante dovrà aver sperimentato sul mercato, con successo, la propria formula, per un periodo minimo di 1 anno, con almeno un'unità pilota, qualora</p>	<p>Art. 3.2.</p> <p>Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.</p>	<p>Alla luce dell'interpretazione data alla norma di legge il risultato è il medesimo (ossia, sperimentazione di almeno un esercizio</p>

applicabile.		commerciale di un anno).
<p>Art. 3 – Marchi</p> <p>L'affiliante dovrà essere titolare di un diritto all'uso esclusivo dei marchi utilizzati nell'ambito della rete di Franchising.</p> <p>Tali marchi dovranno essere regolarmente registrati, o comunque depositati in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nel contratto di Franchising dovranno essere specificamente indicati gli estremi della registrazione o del deposito dei marchi, nonché la fonte, la durata e l'estensione dell'esclusiva dell'Affiliante, nel caso in cui egli non sia titolare di essi.</p>	<p>Art. 4.1.lett.b)</p> <p>L'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato ... :</p> <p>...</p> <p>b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;</p>	<p>La previsione del codice AIF è incompleta rispetto alla disposizione di legge ove non prevede l'ipotesi del marchio di fatto (difatti nella bozza di proposta di modifica inviata abbiamo ampliato l'articolo 3 del codice in tal senso).</p> <p>E' invece un po' più stringente ove richiede "la fonte, la durata e l'estensione dell'esclusiva ...", elementi che, in ogni caso, sarebbero da comunicare all'affiliato nel momento in cui lo si informa della titolarità (propria o di terzi) del marchio.</p>
<p>Art. 4 - Contratto Preliminare di Franchising</p> <p>L'utilizzo di un contratto preliminare di Franchising dovrà essere limitato ai casi in cui esso risulti assolutamente indispensabile, per il corretto perseguimento degli obiettivi di sviluppo del sistema di franchising; da parte dell'Affiliante.</p> <p>Tale contratto non dovrà però, in nessun caso, sostituire od integrare, in tutto od in parte, il contratto definitivo di Franchising e dovrà chiaramente indicare i tempi e le modalità di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto definitivo.</p>		
<p>Art. 5 - Doveri Preventivi di Informazione dell'Affiliato da Parte dell'Affiliante</p> <p>L'Affiliante dovrà consegnare all'Affiliato, almeno [15] 30 giorni [lavorativi] prima della firma del contratto di Franchising, la seguente documentazione:</p> <p>a) una copia integrale del suddetto contratto di Franchising, unitamente a tutti i relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però</p>	<p>Art. 4.1. Obblighi dell'affiliante</p> <p>1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel</p>	<p>Le due disposizioni sono equivalenti.</p> <p>Il termine di 15 giorni deve essere modificato in trenta giorni (non lavorativi) previsti dalla legge, così come da proposta di modifica inviata.</p> <p>L'unica vera differenza, in,</p>

<p>dovranno essere menzionati nel contratto;</p> <p>b) su richiesta dell'Affiliato una copia del bilancio degli ultimi tre anni, od, in ogni caso, a decorrere dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;</p> <p>c) una lista degli Affiliati operanti all'interno del suo sistema di franchising, completa di indirizzi e numeri telefonici;</p> <p>d) un documento contenente l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli Affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;</p> <p>e) [su richiesta dell'Affiliato] un documento contenente la sintetica descrizione degli eventuali procedimenti giudiziari - promossi nei suoi confronti e che si siano conclusi negli ultimi tre anni - relativamente al sistema di Franchising in esame, sia da Affiliati che da terzi privati o da pubbliche autorità;</p> <p>f) su richiesta dell'affiliato, un'eventuale ipotesi di conto economico fondata, se possibile, su esperienze medie di affiliati in posizione analoga;</p> <p>g) una copia del presente Codice Deontologico;</p> <p>h) una copia del Codice Deontologico Europeo.</p>	<p>contratto:</p> <p>a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;</p> <p>b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;</p> <p>c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;</p> <p>d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;</p> <p>e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;</p> <p>f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.</p> <p>2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza</p>	<p>pratica, si rinvia alla lettera f) dell'articolo del codice deontologico, che prevede l'ipotesi di conto economico. La consegna di tale conto prima era a discrezione dell'affiliante; ora, nella proposta di modifica, l'abbiamo condizionata ad una richiesta dell'affiliato. Tale previsione, comunque, non dovrebbe appesantire in quanto nella prassi, di fatto, un'ipotesi di conto economico della nuova attività che si sta per andare a svolgere avviene sempre, in ogni negoziato.</p>
---	---	---

	abbiano operato esclusivamente all'estero.	
<p>Art. 6 - Contratto di Franchising</p> <p>Al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Assofranchising, l'Affiliante dovrà consegnare, alla stessa, copia del suo contratto tipo di Franchising, corredato dei relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere in ogni caso menzionati.</p> <p>Inoltre, l'Affiliante dovrà consegnare tempestivamente all'Assofranchising tutti gli eventuali successivi testi modificati del Suo contratto tipo di franchising, in modo che l'Assofranchising abbia sempre copia del contratto da esso al momento utilizzato.</p> <p>Il contratto di Franchising dovrà essere redatto per iscritto, in modo chiaro ed esauriente, e potrà prevedere l'obbligazione dell'Affiliato di conformarsi alla disciplina contenuta nel Codice Deontologico Europeo.</p>		<p>L'art. 6 del codice non porta particolari rilevanti, salvo l'obbligo degli affiliati di consegnare ad Assofranchising le copie aggiornate dei contratti in uso.</p>
<p>Art. 7 - Durata del Contratto</p> <p>Il contratto di Franchising potrà avere durata determinata o indeterminata.</p> <p>All'Affiliato dovrà però essere garantita una durata minima tale da consentire l'ammortamento dell'investimento effettuato, ed, in ogni caso, non inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti.</p> <p>Tuttavia, la permanenza in vigore del contratto potrà essere subordinata al raggiungimento di risultati minimi annuali, da parte dell'Affiliato, ad esempio in termini di minimi di acquisto o di vendita. Tali minimi dovranno essere ragionevoli, basati sulle precedenti esperienze del sistema di Franchising, ma adattati al caso in esame, e dovranno essere frutto di concorde</p>	<p>Art. 3.3</p> <p>Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.</p>	<p>Nell'applicazione pratica, le due disposizioni sono equivalenti.</p> <p>L'ultimo comma dell'art. 7 è ininfluenza; esso prevede situazioni di fatto derogabili e che la legge lascia alla libera autonomia delle parti e pertanto nulla aggiunge e nulla toglie alle previsioni legislative.</p>

valutazioni delle parti.		
<p>Art. 8 - Formazione e Know How</p> <p>Nel contratto di Franchising dovrà essere indicato chiaramente il tipo, l'entità ed il periodo dell'assistenza e della formazione fornita dall'Affiliante all'Affiliato.</p> <p>Tali dati potranno essere contenuti in un allegato, [da aggiornare] aggiornabile periodicamente.</p> <p>Inoltre, dovrà essere indicato chiaramente il know how fornito dall'Affiliante all'Affiliato.</p>	<p>Art. 3.4.</p> <p>Il contratto deve inoltre espressamente indicare:</p> <p>...</p> <p>d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;</p> <p>f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;</p>	<p>Le due disposizioni sono equivalenti.</p>
<p>Art. 9 - L'esclusiva</p> <p>Il contratto di Franchising dovrà indicare l'ambito di un'eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante.</p>	<p>Art. 3.4.</p> <p>Il contratto deve inoltre espressamente indicare:</p> <p>c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante</p>	<p>Le due disposizioni sono equivalenti.</p>
<p>Art. 10 - Scioglimento del Contratto</p> <p>Il contratto di Franchising deve indicare chiaramente i possibili casi di scioglimento dello stesso.</p> <p>L'eventuale risoluzione automatica del contratto, per inadempimento di una delle parti, dovrà essere limitata agli inadempimenti di clausole importanti per la corretta impostazione e gestione del sistema di Franchising.</p> <p>Per i casi di violazione di obbligazioni contrattuali di minore rilevanza, deve essere prevista una procedura di messa in mora della parte che ha commesso la violazione, per dare modo ad essa di sanare l'inadempimento.</p> <p>Il contratto deve, infine, espressamente indicare le condizioni dell'eventuale rinnovo, dell'eventuale cessione del contratto, nonché contenere specifiche</p>	<p>Art. 3.4.</p> <p>Il contratto deve inoltre espressamente indicare:</p> <p>g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso</p>	<p>L'art. 10 è più dettagliato della legge 129. Peraltro, esso specifica dei principi che già si rinvengono nel codice civile e dalle pronunce della giurisprudenza. Ad esempio non è legittimo prevedere la risoluzione automatica e immediata del contratto per inadempimenti non gravi (e ciò indipendentemente dal fatto che lo preveda o meno il codice deontologico). Quindi, il codice deontologico AIF di fatto precisa quelli che sono i corretti canoni interpretativi delle disposizioni del diritto italiano applicabili ai casi di scioglimento del contratto.</p>

<p>previsioni relative alle obbligazioni delle parti dopo la cessazione dello stesso, per qualsiasi motivo intervenuta, in particolare per quanto riguarda la cessazione dell'uso dei segni distintivi dell'Affiliante, da parte dell'Affiliato.</p>		
<p>Art. 11 – Sanzioni</p> <p>L'Associazione Italiana del Franchising vigilerà sulla corretta ed integrale osservanza, da parte dei propri Soci, delle norme contenute nel presente Codice Deontologico, nonché delle norme aventi forza di legge o di autoregolamentazione, che risultino applicabili ai rapporti di Franchising, sia a livello italiano che a livello europeo.</p> <p>Nel caso di violazione delle suddette norme, l'Assofranchising potrà adottare, nei confronti dei Soci che ne siano responsabili, le sanzioni previste dall'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, secondo la procedura in esso indicata.</p> <p>Adeguate diffusione verrà data, tra i Soci, alle sanzioni adottate.</p>		